



COMUNE DI SANT'AGNELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PRIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA

SEGRETERIA – AFFARI GENERALI - PERSONALE

Telefono 081/5332234 – Fax 081/8771226 – E-mail: segreteria.santagnello@asmepec.it

CODICE UNIVOCO: QDYSYP

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Le società partecipate dagli Enti locali fanno parte dei modelli di gestione di servizi pubblici, sin dall'avvio della riforma degli Enti locali, iniziata negli anni 90 (Leggi n. 142/1990 e 241/1990), che, nell'ottica di recuperare migliori condizioni di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione degli enti e dei servizi pubblici locali, propose un modello di gestione dei servizi pubblici caratterizzato da:

- forte aziendalizzazione, con l'accoglimento di principi, metodi e strumenti economico-aziendali;
- privatizzazione formale e sostanziale dei servizi pubblici locali, a partire da quelli a rete e rilevanza economica;
- progressiva liberalizzazione dei servizi, come genesi di una profonda apertura di mercato con logiche sempre più concorrenziali.

Questo modello con passare degli anni, tuttavia, ha iniziato ad evidenziare una serie di inefficienze e diseconomie, che hanno portato, soprattutto negli ultimi anni, ad un generale ripensamento di quella riforma, ritenuta non più sostenibile, sul piano politico-amministrativo (costi eccessivi, uso disinvoltato di società partecipate, scandali, ecc...) e, soprattutto, su quello finanziario per il livello di indebitamento accumulato, non tralasciando che, spesso, l'uso delle partecipate era motivato al solo scopo di aggirare i limiti assunzionali e i vincoli di bilancio.

Per queste ragioni, si sta cercando di tornare indietro con l'obiettivo della riduzione del numero delle partecipate e di limitare l'aziendalizzazione di alcune funzioni amministrative, da ricondurre all'interno degli enti locali. Il Legislatore ha iniziato, così, a porvi mano, sebbene in modo sporadico e parziale, con alcuni interventi volti ad ottenere la riduzione dei costi di gestione e una maggiore semplificazione degli apparati interni, prevedendo, con la Legge 296/06):

- un tetto ai compensi degli amministratori delle società partecipate (art. 1, c. 725-728);
- un tetto al numero dei consiglieri (c. 729);
- il divieto della percezione di compensi da parte di Sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo (c. 718);
- il divieto della nomina di amministratore in caso di perdite reiterate (c. 734).

Con la Finanziaria del 2008 (L. 244/07), è arrivato un concreto punto di svolta, con la previsione in capo agli Enti Locali (art. 3, c. 27) del divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere partecipazioni, dirette o indirette, anche di minoranza, in tali società. A tal fine, l'assunzione di nuove partecipazioni e/o il mantenimento di quelle detenute dovevano essere autorizzati dall'organo consiliare con apposita delibera, motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge e trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

Successivamente, il legislatore è ritornato su tale problematica con la Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), prevedendo obbligatoriamente un "*piano operativo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente dalle

Amministrazioni Pubbliche, unitamente ad una profonda revisione della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e rete, con specifica modifica all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2001.

La norma recata, nello specifico, dal comma 611 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, tuttavia, faceva salve le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 27 e ss., della legge finanziaria 2008, i cui termini erano stati riaperti dall'art. 1, comma 569, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e che aveva introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l'uscita degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorressero più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione.

Pertanto, il legislatore confermava, come norma cardine dell'ordinamento, l'art. 3, comma 27, della legge 244/07, ai fini della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazioni in società di capitali e del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

La **ratio** della norma, da attuarsi attraverso il piano operativo di razionalizzazione, era quella di procedere, in buona sostanza, a una **riduzione** delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri fondamentali:

- eliminazione delle società non indispensabili, intendendosi tali, quelle le cui attività non si fossero potute diversamente ottenere in altro modo o meglio dal "mercato", ovvero, in coerenza con il disposto dell'art. 3 comma 27, della legge 244/07, di consentire la partecipazione unicamente nelle società che si occupassero della produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile tra di loro;
- eliminazione delle società senza dipendenti;
- aggregazione su scala più vasta delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni;

I tempi di **operatività** della normativa prevedevano entro il **31 marzo 2015** la redazione del piano operativo di razionalizzazione, fissando al **31 dicembre 2015** il termine per il conseguimento del risultato della riduzione, da rendicontare, poi, entro il **31 marzo 2016** mediante la redazione di una relazione sull'attuazione del piano stesso, con l'indicazione dei risultati conseguiti.

Pertanto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2015, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 612, della legge 190/2014

In data 19.08.2016 è stato poi emanato, in attuazione dell'art. 18 della Legge 124/2015, il D.Lgs. n. 75 – Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.P.), successivamente integrato e modificato con il D.Lgs. 16.07.2017 n. 100 (cd. "*decreto correttivo*").

Ciò premesso, l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ha riproposto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del T.U.S.P.P. e, per gli Enti territoriali, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, della l. n. 190/2014, di cui innanzi.

La prima e più immediata valutazione che se ne può trarre è, pertanto, quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica, con la previsione di meccanismi

sanzionatori unitamente ad un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata, che andranno comunicati alle competenti sezioni regionali della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

I controlli precedentemente effettuati dalle Corti dei Conti sui piani di razionalizzazione presentati ai sensi della Legge n. 190/2014, hanno fatto riscontrare un'eccessiva eterogeneità dei piani medesimi, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte poco adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore. Pertanto la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha adottato specifiche linee di indirizzo, rivolte alle Regioni e agli Enti locali, per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016. La ratio delle linee di indirizzo, come specificato dalla Corte stessa, deve essere individuata nell'esigenza di garantire l'effettivo controllo degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate, ossia considerando il "gruppo Ente territoriale" (art. 1, commi 3 e 4, D.L. n. 174/2012 e art. 148-bis, D.Lgs. n. 267/2000), esigenza rafforzata dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016, che ha disposto la comunicazione alla Corte dei Conti delle più rilevanti scelte organizzative e gestionali inerenti alle società a partecipazione pubblica (costituzione di società, acquisto di partecipazioni, quotazione di società partecipata, crisi d'impresa, atti di ricognizione e relativi piani di razionalizzazione).

Detto questo, l'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, recante «*Revisione straordinaria delle partecipazioni*», prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, anche se di minima entità, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, cioè al 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2. L'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

L'esito della ricognizione, pur in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del T.U.S.P.P.

Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola nella predisposizione del nuovo piano, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni, sebbene sia stato confermato l'orientamento normativo di lasciare all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità, con il solo onere/obbligo di motivare la scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi).

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, c. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione).

A partire dall'anno 2018, invece, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno la revisione periodica di cui all'art. 20. Al riguardo occorrerà porre la massima attenzione, poiché nel caso in cui, gli enti locali non provvedano nei

termini indicati all'adozione il piano di razionalizzazione periodica, di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20, incorrono nella pesantissima sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Nel caso invece in cui non provvedano alla revisione straordinaria, come chiarito dall'ANCI, con nota prot. 81/VSG/SD/Id del 12.09.2017, gli enti incorrono unicamente nella sanzione prevista dall'art. 24, c. 5, che prevede che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

AZIONI FONDAMENTALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Le disposizioni contenute nell'art. 24 del T.U.S.P.P. prevedono la necessità di provvedere entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Allo scopo, dovranno essere alienate, ovvero essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, quantunque di minima entità, che non siano riconducibili ad alcuna delle seguenti categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5 o ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, di cui appresso:

A) Categorie di cui all'articolo 4:

- 1) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- 2) società destinate allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 3) società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
- 4) società in house che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del punto 2;
- 5) società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

6) società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7) società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

8) società costituite, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

9) singole società a partecipazione pubblica non riconducibili alle ipotesi di cui ai precedenti punti ma autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

10) società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

B) Requisiti di cui all'articolo 5:

1) società la cui costituzione sia stata analiticamente motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

2) società costituite in ragione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

C) Ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:

1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (rideterminato dall'art. 26, c. 12-quinquies), ad un valore non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 2013 – 2015, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24, e, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20);

5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Le azioni fondamentali per dare attuazione al piano di razionalizzazione vengono individuate in:

1. definire con chiarezza il perimetro delle società partecipate realizzando compiutamente il principio per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali del Comune, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

2. dismettere le partecipazioni non essenziali, ivi comprese quelle minime, che difficilmente possono essere considerate strategiche;
3. razionalizzare la struttura societaria per le società da mantenere, sia per effetto della necessità dell'adeguamento statutario alle disposizioni del T.U.S.P.P. per le società a controllo pubblico, sia al fine del contenimento dei costi di gestione per quelle fatte salve da disposizioni transitorie, come nel caso delle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali fino al completamento dei relativi progetti;
4. specificare puntualmente modalità, tempi e compiti per la conclusione delle azioni di razionalizzazione, nel rispetto rigoroso dei termini di legge fissati.

LE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SANT'AGNELLO

PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA SCPA

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Data di costituzione o di acquisto della partecipazione: 31.12.2002

Attività svolta: Gestione patti territoriali

Soci: 12 - Amministratori: 5 - Titolari di cariche: 1 – Dipendenti: 0

Quota percentuale della partecipazione: 9,57%

Finalità:

LA SOCIETÀ "PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A" È IL SOGGETTO RESPONSABILE CHE HA LO SCOPO DI COORDINARE L'ATTIVITÀ DEL PATTO TERRITORIALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO; PRODUTTIVO ED OCCUPAZIONALE DEI COMUNI DI MASSA LUBRENSE, META, PIANO DI SORRENTO, SANT'AGNELLO, SORRENTO E VICO EQUENSE AI SENSI DELLA LEGGE 341/95 E DELLE DELIBERE CIPE DEL 10 MAGGIO 1995, DEL 20 NOVEMBRE 1995, DEL 12 LUGLIO 1996 E DEL 21 MARZO 1997.

A QUESTO SCOPO LA SOCIETÀ OPERA PER LA PROMOZIONE DI AZIONI DI SVILUPPO LOCALE CHE COINVOLGONO PREVALENTEMENTE SOGGETTI OPERANTI A LIVELLO LOCALE, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

IN PARTICOLARE LA SOCIETÀ SI PROPONE DI:

- A) RAPPRESENTARE IN MODO UNITARIO GLI INTERESSI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI;
- B) ATTIVARE RISORSE FINANZIARIE PER CONSENTIRE L'ANTICIPAZIONE E/O IL COFINANZIAMENTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI E COMUNITARI IVI COMPRESA LA PROMOZIONE DEL RICORSO ALLE SOVVENZIONI GLOBALI;
- C) ATTIVARE LE RISORSE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PATTO;
- D) ASSICURARE IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI RISULTATI;
- E) VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ASSUMERE LE INIZIATIVE RITENUTE NECESSARIE IN CASO DI INADEMPIMENTI O RITARDI;
- F) VERIFICARE E GARANTIRE LA COERENZA DI NUOVE INIZIATIVE CON L'OBIETTIVO DI SVILUPPO LOCALE A CUI SONO FINALIZZATE;
- G) PROMUOVERE LA CONVOCAZIONE, OVE NECESSARIO, DI CONFERENZE DEI SERVIZI;
- H) INDIVIDUARE ED ELABORARE PROGRAMMI E PROGETTI PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA E PER LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO DELL'AREA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INFRASTRUTTURE TERRITORIALI PRODUTTIVE DI REDDITO;
- I) ORIENTARE ED ASSISTERE LE IMPRESE NELLA INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI, ASSISTENDOLE PER LE RELATIVE ISTRUTTORIE;
- L) PROMUOVERE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA SETTORE PUBBLICO E PRIVATO, NONCHÈ STIPULARE, QUALE ORGANO INTERMEDIARIO, APPOSITE CONVENZIONI A LIVELLO NAZIONALE E COMUNITARIO PER LA GESTIONE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DI CONTRATTI DI PROGRAMMA, SOVVENZIONI GLOBALI, (O ANALOGHI STRUMENTI), DESTINATI A CONFINANZIARE INIZIATIVE ECONOMICHE NELL'AREA SVOLGENDO IN TAL CASO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ;
- M) STIPULARE CONTRATTI COMUNQUE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E/O INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE PRODUTTIVE;

N) ASSUMERE OGNI ALTRA INIZIATIVA UTILE ALLA REALIZZAZIONE DEL PATTO.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI SCOPI SOCIALI, LA SOCIETÀ PUO' PARTECIPARE A PUBBLICHE GARE E TRATTATIVE, NONCHÉ ATTIVARE LE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE, COMUNITARIA, IVI COMPRESSE LE LEGGI 236/93, 341/95 ED ALTRE SUCCESSIVE.

La società Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.c.p.A. è stata costituita con atto del 31.12.2002, repertorio n. 4342, rogato dal notaio Giuseppe Grosso, sotto forma di società per azioni, denominata "PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.p.A.", tra i seguenti Enti:

- Comune di Meta;
- Comune di Piano di Sorrento;
- SAN PAOLO IMI – Rete Banco di Napoli;
- A.T.A.P.S. Aziende Turistiche Associate Penisola Sorrentina S.c. a r.l.;
- Unione Penisola Sorrentina Albergatori;
- S.I.B. Sindacato Italiano Balneari;
- API Associazione Piccole e Medie Industrie di Napoli e Provincia;
- Lega Regionale delle Cooperative e Mutue della Campania.

La società è stata costituita per essere *"il soggetto responsabile del Patto Territoriale Penisola Sorrentina per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge ed ha per oggetto le attività elencate nello statuto sociale"* (art. 4 dell'atto costitutivo). La società è senza scopo di lucro e senza finalità di distribuzione di utili.

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23.07.2003, immediatamente esecutiva, il Sindaco del Comune di Sant'Agnello venne autorizzato a sottoscrivere l'atto di acquisto dal Comune di Piano di Sorrento di quote societarie della citata società.

Con atto rep. 4873 – raccolta n. 2514 – stipulato in data 30.07.2003 il Comune di Sant'Agnello acquistò dal Comune di Piano di Sorrento n. 9.360 azioni della società in parola.

Nel corso degli anni la società ha subito una serie di modifiche della compagine societaria e, al momento, risulta così composta:

- **Provincia di Napoli**, titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **Comune di Massa Lubrense**, titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **Comune di Sorrento**, titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **Comune di Sant'Agnello**, titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **Comune di Piano di Sorrento**, titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **Comune di Meta**, titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **Comune di Vico Equense**, titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **API – Associazione Piccole e Medie Industrie di Napoli e Provincia** - titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **ATAPS S.C. A.R.L. – Aziende Turistiche Associate Penisola Sorrentina società consortile a responsabilità limitata** - titolare del 4,8% del capitale sociale;
- **FENAILP – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti** - titolare del 4,26% del capitale sociale;
- **SIB – Sindacato Italiano Balneari** - titolare del 9,57% del capitale sociale;
- **UPSA – Unione Penisola Sorrentina Albergatori Federalberghi** – titolare del 4,8 del capitale sociale.

Nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale" il Patto fu individuato quale soggetto responsabile per la realizzazione nel Comune di Sant'Agnello dei "Lavori di sistemazione e recupero del centro urbano – Intervento in borgo San Vito" nell'ambito dell'iniziativa infrastrutturale "Il Giardino e la Città".

Sino al 31.12.2009 la società ha beneficiato del contributo globale annualmente erogato, a consuntivo dell'attività svolta, dal Ministero delle Attività Produttive. Con nota prot. 4569 del 12.03.2012 questo Ente ha trasmesso alla Giunta Regionale della Campania la documentazione relativa allo stato finale per l'emissione del decreto di chiusura di finanziamento.

La società non ha personale dipendente.

In riferimento alla situazione contabile, si fa presente che la società ha chiuso in perdita i bilanci d'esercizio relativi alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011.

Il Comune di Sant'Agnello ha proceduto al ripiano pro quota delle perdite delle annualità 2008, 2009 e 2010, per i seguenti importi:

ANNO 2008	€ 2.697,00
ANNO 2009	€ 2.297,09
ANNO 2010	€ 10.747,45

Non si è proceduto al ripiano della perdita registrata per l'annualità 2011, per un importo pro quota di € 8.170,26, stante il disposto dell'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010, convertito con modificazione dalla L. 122/2010, nonché in considerazione dei rilievi formulati dall'allora Revisore dei Conti di questo Ente, dott. Cristofaro Stinca.

I bilanci relativi alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 sono stati chiusi in pareggio, prevedendo negli stessi un versamento di contributi da parte degli Enti consorziati che, per questo Ente, ammonterebbero a:

ANNO 2012	€ 7.234,40
ANNO 2013	€ 7.129,06
ANNO 2014	€ 10.134,75
ANNO 2015	€ 4.881,72

A tal proposito, la dott. Immacola Maria Lorenza Vasaturo, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Agnello dal 29.04.2013 al 09.06.2016, in molteplici occasioni, da ultimo con nota prot. n. 20621 del 03.11.2014, aveva rilevato che la previsione dell'obbligo nei bilanci 2012 e 2013 del versamento di contributi da parte degli Enti consorziati, a copertura dei costi di esercizio, **non è contemplata** nell'atto costitutivo del Patto Territoriale Penisola Sorrentina, e che lo stesso potrebbe sembrare un artificio volto a coprire la perdita che ciascuno degli enti locali, nella sua qualità di azionista, deve ripianare., attraverso la presentazione di un bilancio che espone sempre un utile/perdita pari a zero. Pertanto ha invitato l'Ente ad un'attenta riflessione sull'attività svolta dalla citata società e sull'opportunità di dismettere la quota di partecipazione.

I bilanci d'esercizio relativi alle annualità 2013 – 2014 – 2015 sono stati approvati con il voto contrario del Comune di Sant'Agnello.

In merito ai presunti importi dovuti dai vari enti che la compongono, la società Patto Territoriale per gli anni 2011 e 2012, ha presentato in data 07.07.2014 ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., al Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dei soci:

1. Comune di Meta;
2. Comune di Piano di Sorrento;
3. API;
4. Comune di Vico Equense;
5. Comune di Sorrento;
6. Comune di Sant'Agnello;
7. FENAILP;
8. Provincia di Napoli;

per:

- a) accertare la pretesa del credito pro quota;
- b) per l'effetto, condannare i soci innanzi indicati al pagamento delle somme maturate sino al 31.12.2012, stimate per la quota presuntiva a carico di questo Ente in € 15.405,23;
- c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Il ricorso è stato notificato a questo Ente in data 04.08.2014. Il Comune di Sant'Agnello si è costituito in giudizio avverso tale ricorso eccependo l'inammissibilità, improcedibilità nonché l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.

Alla data del 23.09.2016 il ricorso era ancora pendente. Con sentenza n. 1201/2017, pubblicata il 04.04.2017, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ad oggi il giudizio non è stato riassunto dalla società presso il giudice competente.

In data 29.12.2015, a mezzo del proprio legale, il Comune di Sant'Agnello ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, per l'accertamento della intervenuta cessazione, per sopravvenuta normativa di legge, della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Sant'Agnello nella società consortile per azioni Patto Territoriale Penisola Sorrentina, nonché per l'annullamento della delibera assembleare del 30 ottobre 2015 relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, relativo al "versamento dei contributi a copertura dei costi di esercizio: provvedimenti". Ad oggi si è in attesa della fissazione dell'udienza per il merito.

Si evidenzia che, per i giorni 29 dicembre 2015 alle ore 10.30, in prima convocazione, e 30 dicembre 2015 alle ore 16.00, in seconda convocazione era stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Delibera in ordine all'approvazione della messa in liquidazione della società;
- 2) Nomina del liquidatore.

In data 30.12.2015 si è tenuta presso lo studio legale Cariello l'assemblea straordinaria di cui innanzi, con la presenza di n. 4 soci (Comuni di Sant'Agnello e Sorrento, U.P.S.A. e A.T.A.P.S.) su 12. La seduta è stata sospesa per l'impossibilità dell'assemblea a "*procedere ad alcun tipo di delibera relativa all'ordine del giorno ... in quanto non sono stati raggiunti i quorum costitutivi*".

Questo Ente, vista la dichiarata volontà dei soci di addivenire alla messa in liquidazione della società, documentata dalla convocazione di assemblea straordinaria per procedere in tal senso, non aveva adottato la deliberazione consiliare per la dismissione delle quote.

In seguito, l'assemblea dei soci, allo scopo di snellire la struttura, ridurre i costi di esercizio, disciplinare il recesso da parte dei singoli soci e ridurre altresì la durata del sodalizio sociale, ha deliberato di predisporre una bozza di Statuto per la trasformazione della società, da società consortile per azioni a società consortile a responsabilità limitata, anche in considerazione del fatto che tale struttura societaria prevede esclusivamente le figure di amministratore unico e del revisore legale, in luogo del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il Comune di Sant'Agnello, con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2016, ha approvato il nuovo Statuto, fatta salva l'azione giudiziaria instaurata nei confronti del Patto Territoriale tuttora pendente. Si è in attesa che venga completato l'iter procedurale per la trasformazione di cui innanzi.

Si evidenzia che l'art. 26, comma 7, del T.U.S.P.P. prevede specificatamente che:

“Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997.”.

Pertanto la società è oggetto di un'azione di razionalizzazione, fermo restando l'esito del contenzioso instaurato da questo Ente per l'intervenuta cessazione della partecipazione dell'Ente, che mira alla trasformazione della stessa in società consortile a responsabilità limitata, con conseguente riduzione dei componenti degli organi sociali e dei relativi costi generali ed amministrativi.

ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.

Forma giuridica: Società consortile

Data di costituzione o di acquisto della partecipazione: 14.12.2005

Attività svolta: Realizzazione di Centri di Servizi territoriali per lo sviluppo e l'innovazione

Quota percentuale della partecipazione: 0,62%

Finalità:

IL CONSORZIO SI PROPONE DI PROMUOVERE L'INNOVAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO MERIDIONALE E L'ELEVAZIONE DEL LIVELLO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ALL'INTERNO DEL TESSUTO PRODUTTIVO MERIDIONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO A LAVORATORI DIPENDENTI E NON, DISOCCUPATI, CASSINTEGRATI E ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ. IN PARTICOLARE IL CONSORZIO SI PROPONE DI PROMUOVERE E COORDINARE I CONSORZIATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE;

INFORMAZIONE ED ASSISTENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NORMATIVA E GESTIONALE;

INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER GIOVANI, DISOCCUPATI E PMI;

ASSISTENZA NELL'ACCESSO AI FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI;

GESTIONE DI SERVIZI A FAVORE DEI CONSORZIATI.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI CONSORTILI, IL CONSORZIO PUO' PROPORSI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI COME CONCESSIONARIO DI SERVIZI ED ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETÀ AVENTI SCOPI ED OBIETTIVI COERENTI CON LE FINALITÀ DEL CONSORZIO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE. PER L'ESPLETAMENTO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE SI FARÀ RIFERIMENTO AGLI ENTI ADERENTI AL CONSORZIO. SARANNO INVECE AFFIDATI A TERZI IN CASO DI NON DISPONIBILITÀ DEGLI STESSI. SEMPRE PER I SUDDETTI FINI IL CONSORZIO POTRÀ STIPULARE ACCORDI DI COLLABORAZIONE E COMPIERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ COMUNQUE ASSUMIBILI NELLA PREVISIONE DI CUI AGLI ARTT. 2602 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

La società è stata costituita in data 29.07.2005 ed è iscritta al Registro Imprese di Napoli al n. 05166621218. Il Comune di Sant'Agnello partecipa, attualmente, con una quota pari al 0,72 %.

La Società in questione presenta una situazione economico-patrimoniale sostanzialmente equilibrata, avendo nel corso degli anni consolidato il patrimonio netto con l'accantonamento degli utili a riserve. Il Comune non è stato mai chiamato a dover ripianare eventuali perdite d'esercizio della Società.

Scopo della società è favorire la piena partecipazione degli Enti Locali al processo di innovazione tecnologica in atto e sostenere l'erogazione di servizi di e-governement, garantendo la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire tra gli stessi con criteri mutualistici, attraverso la cooperazione tra i Comuni coinvolti e tra loro, le Province e le Regioni.

In particolare la società si occupa di prestare attività di consulenza e organizzazione in vari settori dell'attività dell'Ente.

La società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000, limite fissato dal comma 12-quinquies dell'art. 26 del T.U.S.P.P. e, pertanto, ai sensi della lettera d), del comma 2, dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, deve essere oggetto di un provvedimento di razionalizzazione; considerato che, allo stato, tale società non ha ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si propone la

dismissione della partecipazione societaria, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.P., mediante alienazione della quota di partecipazione in possesso, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto societario.

Sant'Agnello, 21.09.2017

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Carmela Coppola)**